

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 1990

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 1990 al 31 maggio 1993

(90/621/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera b),

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe ⁽¹⁾, entrato in vigore il 18 aprile 1985,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e São Tomé e Príncipe hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe alla fine del periodo d'applicazione del protocollo;

considerando che, in seguito a tali negoziati, il 4 maggio 1990 è stato siglato un nuovo protocollo;

considerando che, grazie a questo protocollo, i pescatori della Comunità hanno la possibilità di pescare nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 1990 al 31 maggio 1993;

considerando che, ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 2, lettera b) dell'atto di adesione, spetta al Consiglio

stabilire le modalità appropriate affinché gli interessi delle isole Canarie siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in particolare per la conclusione di accordi di pesca con paesi terzi; che occorre, nel caso presente, stabilire tali modalità;

considerando che, per evitare un'interruzione delle attività di pesca da parte dei pescherecci della Comunità, è indispensabile che il nuovo protocollo venga approvato quanto prima; che, a questo fine, le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere, il quale prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato, a decorrere dal giorno successivo alla data in cui scade il protocollo in vigore; che occorre concludere l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva ai sensi dell'articolo 43 del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 1990 al 31 maggio 1993.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Per prendere in considerazione gli interessi delle isole Canarie, l'accordo di cui all'articolo 1, nonché, nella mi-

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 25. 2. 1984, pag. 1.

sura in cui sono necessarie alla sua applicazione, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche sono applicabili anche ai pescherecci battenti bandiera spagnola e registrati, a titolo permanente, nei registri delle autorità locali delle isole Canarie («registros de base»), nelle condizioni di cui all'allegato I nota 6 del regolamento (CEE) n. 1135/88 del Consiglio, del 7 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie ⁽¹⁾.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS

⁽¹⁾ GU n. L 114 del 2. 5. 1988, pag. 1.